

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3824

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Disciplina di figure professionali competenti in materia
di sicurezza del lavoro e modifiche al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626

Presentata il 25 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Già dall'indagine conoscitiva sull'igiene e sulla sicurezza del lavoro, svolta congiuntamente dalla XI Commissione (Lavoro, previdenza sociale) del Senato della Repubblica e dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati nel corso della XIII legislatura, emergeva la necessità di puntare, ai fini di una efficace prevenzione, sulla qualità e sulla formazione dei soggetti destinati ad occuparsi della sicurezza e dell'igiene del lavoro, che devono essere altamente qualificati per fare fronte ai compiti sempre più complessi che sono imposti dalle trasformazioni dei processi produttivi, dal delinearci di nuovi rischi occupazionali, dall'esigenza di conoscere per tempo le malattie la cui causa è da attribuire all'attività lavorativa.

La Commissione delle Comunità europee ha proposto, anche a tale riguardo, un

ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia, diretto a far dichiarare, tra l'altro, che la Repubblica italiana era venuta meno agli obblighi che su essa incombono in forza dell'articolo 7, paragrafo 8, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

La soluzione adottata dalla Repubblica italiana, consistente nell'attribuire al datore di lavoro la responsabilità di determinare le capacità e le attitudini necessarie per esercitare queste attività di prevenzione e di protezione, a giudizio della citata Corte di giustizia non soddisfa manifestamente i requisiti della menzionata direttiva.

Gli indirizzi fissati dalla citata sentenza permettono oggi di affrontare la questione

riguardante una corretta e compiuta definizione delle figure professionali « tecniche » addette alla sicurezza (aziendali e di parte pubblica), dei requisiti che di volta in volta vengono richiesti per ricoprire determinati ruoli, della definizione dei percorsi formativi necessari per tutti questi soggetti.

La normativa in vigore infatti, a partire dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, mentre definisce con chiarezza alcune figure professionali (ad esempio il medico competente, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), sfuma i contorni per quanto riguarda altri soggetti; è il caso del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (da cui appunto la censura della Corte di giustizia delle Comunità europee) e del tecnico della prevenzione alle dipendenze delle aziende sanitarie locali (ASL), addetto alle attività di prevenzione, di verifica e di controllo sugli ambienti di lavoro.

La presente proposta di legge cerca di fornire una prima risposta ai numerosi interrogativi che sono emersi dall'esperienza di questi anni, da studi, ricerche e convegni. In particolare dalle esigenze e dall'esperienza nate dal comparto produttivo (Unindustria, Confartigianato) del Veneto, dagli operatori addetti alla sicurezza, dai tecnici della prevenzione, dalle associazioni operanti nel settore e dai servizi di prevenzione nei luoghi di lavoro della stessa regione Veneto.

Non tutte le figure rientrano nella previsione della proposta di legge, non perché si sia voluta compiere una scelta di priorità, ma perché in alcuni casi, come ad esempio per il medico competente e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i compiti e le funzioni sono già stati definiti con sufficiente chiarezza e rientrano comunque nell'ambito operativo degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994. Pertanto è apparso inopportuno e inutile soffermarsi ulteriormente sugli aspetti relativi a questa figura di cui è nota l'importanza e per la quale è sicuramente richiesto un complesso di requisiti che

sono ormai sufficientemente definiti anche nella pratica sindacale.

È sembrato invece più utile e necessario cercare di sostituire ad una formula eccessivamente generica, come quella di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994, per ciò che riguarda il responsabile del servizio di prevenzione (anche alla luce della citata sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee), una definizione delle competenze e dei requisiti assai più precisa.

Si è inoltre cercato di definire meglio la figura del tecnico della prevenzione, sulla quale le indicazioni fornite dalla normativa vigente e soprattutto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, sono apparse tutt'altro che esaurienti, forse perché il regolamento si riferiva indistintamente a tutti gli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, sia che operassero nel campo della sicurezza e dell'igiene del lavoro, sia in quello della sanità pubblica ed igiene degli alimenti, laddove il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro ha già e deve avere necessariamente un proprio specifico profilo.

Si è voluta inoltre inserire una importante integrazione tra il mondo delle imprese e gli addetti al controllo, ricordando i contenuti del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 58 del 1997 (che definisce il ruolo di tecnico della prevenzione nei dipartimenti di prevenzione delle ASL) con le attività svolte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione nelle aziende; si ritiene infatti che una figura tecnica specificatamente formata, quale il tecnico della prevenzione negli ambienti di lavoro, possa operare opportunamente sia nel pubblico sia nel privato. Considerato che la professionalità richiesta al tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro possa essere sostanzialmente assimilata a quella necessaria allo svolgimento dei compiti di responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, si ritiene che la formazione specifica di entrambe queste figure possa essere garantita in via prio-

ritaria attraverso l'acquisizione di titoli di studio tendenzialmente analoghi.

Ciò al fine anche di garantire una base culturale comune a due figure che sono destinate a confrontarsi continuamente nell'ambito dei rapporti tra aziende ed enti pubblici nonché di favorire l'integrazione tra il mondo delle imprese e gli addetti al controllo.

Per i tecnici della prevenzione operanti nel settore pubblico è parso opportuno prevedere uno specifico percorso formativo, oltre alla formazione obbligatoria (laurea di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) per l'operatore che, con il conferimento da parte del prefetto della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assume le delicate funzioni di « organo di vigilanza » in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro che, come è noto, si caratterizzano per un elevato contenuto di autonomia, responsabilità e discrezionalità. Si pensi in particolare all'istituto della « prescrizione » introdotto dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, direttamente impartita dall'organo di vigilanza al contravventore e che, se ottemperate, permette di sanare le inadempienze in via amministrativa, pur trattandosi di violazioni penali.

Il metodo che si è seguito, nella predisposizione della proposta di legge, è

quello di fornire una definizione delle singole figure professionali, ogni volta che ciò si rendeva necessario, in relazione a evidenti carenze della disciplina vigente, nonché di indicare analiticamente i requisiti richiesti per lo svolgimento delle specifiche funzioni a ciascuno assegnate.

Si è avuta cura di volta in volta di evidenziare l'impossibilità di definire regole rigide e valevoli per tutte le situazioni, sottolineando invece l'esigenza di rapportare i requisiti richiesti alla specificità delle situazioni e alla maggiore o minore pericolosità delle lavorazioni.

Nell'intento di non creare appesantimenti burocratici e difficoltà per le aziende e per i singoli, si sono previste norme transitorie, a salvaguardia di situazioni preesistenti tali da consentire un progressivo adeguamento alla nuova normativa.

La presente proposta di legge pertanto si inserisce nel quadro delle modifiche al decreto legislativo n. 626 del 1994 finalizzate a conferire alla normativa sulla sicurezza del lavoro maggiore chiarezza e applicabilità.

In particolare, essa intende disciplinare alcune figure professionali operanti nel campo della sicurezza, definendone le funzioni e i requisiti in modo più puntuale e attuale rispetto a quanto fatto in passato.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

RESPONSABILE E ADDETTI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ART. 1.

(Definizioni).

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è la persona designata dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da ultimo modificati dal presente articolo, per coordinare e sovrintendere il servizio di prevenzione e protezione nell'ambito del sistema di sicurezza aziendale. L'addetto al servizio di prevenzione e protezione è la persona designata che collabora con il responsabile del servizio.

2. Al comma 1, lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le parole: « attitudini e capacità adeguate » sono sostituite dalle seguenti: « delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 8-bis ».

3. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: « di attitudini e capacità adeguate » sono sostituite dalle seguenti: « delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 8-bis ».

4. Al comma 8 dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le parole: « attitudini e capacità adeguate » sono sostituite dalle seguenti: « le capacità e i requisiti professionali previsti dall'articolo 8-bis ».

ART. 2.

(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come da

ultimo modificato dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 8-bis. — (*Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni*). — 1. Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa.

2. Per la prevenzione dei rischi sono considerati adeguati i requisiti professionali e le capacità acquisite attraverso il conseguimento di un diploma di laurea o di scuola media superiore e il possesso di un attestato di frequenza documentata a specifici corsi di formazione in materia, organizzati dalle regioni, dalle università degli studi, dagli ordini professionali, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici, anche in collaborazione con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Istituto italiano di medicina sociale, nonché con istituti di ricerca e di formazione specializzati. Possono svolgere il ruolo di responsabile dei servizi di prevenzione e protezione interni coloro che hanno svolto per più di cinque anni il ruolo di addetto ai servizi di prevenzione e protezione interni nella medesima attività.

3. Sono considerati adeguati per la prevenzione dei rischi dei cantieri temporanei e mobili i requisiti professionali e le capacità acquisite attraverso il conseguimento dei titoli di studio previsti dall'articolo 10, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Tali soggetti devono essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di sicurezza organizzati dai soggetti di cui al comma 2.

4. Per lo svolgimento della funzione di addetto al servizio di prevenzione e protezione è necessario possedere una delle lauree o dei diplomi di maturità di cui ai commi 2 o 3 ovvero aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore ed essere in possesso di una

esperienza lavorativa documentata di almeno un anno nel settore di attività della azienda o della unità produttiva; in alternativa è necessario essere in possesso di una esperienza lavorativa documentata almeno triennale nel settore di attività della azienda o della unità produttiva.

5. Gli organismi di formazione pubblici, previsti al comma 2, organizzano i corsi di formazione secondo tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, da stabilire con le relative modalità di versamento, con decreto del Ministro competente per materia.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università degli studi e gli istituti di ricerca e di formazione di cui al comma 2, organizzano i corsi di formazione nei limiti delle risorse finanziarie proprie o con le maggiori entrate derivanti dalla corresponsione di un corrispettivo a carico dei partecipanti ».

ART. 3.

(Norma transitoria).

1. La capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione aziendali, fermi restando quelli previsti dall'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, si intendono acquisiti da coloro che dimostrano di aver svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, l'attività di responsabile o di addetto del servizio di prevenzione e protezione per almeno un anno.

2. La capacità e i requisiti professionali dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo si intendono altresì acquisiti dalle persone già incaricate come addetti o già designate come responsabili dei servizi di prevenzione e protezione esterni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, subordinatamente al possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'esperienza pro-

fessionale documentata almeno biennale nel settore della sicurezza ed igiene del lavoro, o come tecnici della prevenzione presso un servizio pubblico di prevenzione, igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro o da coloro che sono in possesso del diploma di laurea di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

ART. 4.

(Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494).

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, dopo le parole: « scienze agrarie o scienze forestali, » sono inserite le seguenti: « in tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ».

CAPO II

TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI
LUOGHI DI LAVORO

ART. 5.

(Definizione).

1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro opera con rapporto di lavoro dipendente nell'ambiente dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio pubblico di prevenzione, di controllo e di vigilanza negli ambienti di lavoro.

ART. 6.

(Funzioni).

1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro dipendente presso i servizi dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio pubblico di prevenzione, di controllo e di vigilanza negli ambienti di lavoro è responsabile di tutte le attività di prevenzione, di verifica e di controllo in

materia di igiene e di sicurezza del lavoro riconducibili alle seguenti aree:

- a) informazione e formazione;
- b) assistenza;
- c) vigilanza e controllo;
- d) valutazione di progetti.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il tecnico della prevenzione svolge, autonomamente o cooperando con altre professionalità, i compiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58. In particolare, l'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per gli addetti alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 1, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità n. 58 del 1997 è subordinata:

a) allo svolgimento di un periodo di tirocinio teorico-pratico di almeno due anni, da svolgere obbligatoriamente presso un servizio pubblico di prevenzione, di controllo e di vigilanza negli ambienti di lavoro;

b) alla verifica della professionalità acquisita;

c) al conferimento della nomina prefettizia ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni.

3. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale.

4. Per l'esercizio dell'attività professionale di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro è necessario il possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 4/S di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001.

